

STATUTO DEL PARTITO SARDO D'AZIONE

Indice

CAPO I - DEL PARTITO

- Art. 1 - Il Partito.
- Art. 2 - Federalismo.
- Art. 3 - Valori Nazionali.
- Art. 4 - Valori sociali.
- Art. 5 - Segni del Partito.

CAPO II - DEGLI ISCRITTI

- Art. 6 - Adesione.
- Art. 7 - Sardisti.
- Art. 8 - Tesseramento.
- Art. 9 - Decadenza degli associati.
- Art. 10 - Sanzioni disciplinari.
- Art. 11 - Incompatibilità tra incarichi.
- Art. 12 - Diritti degli iscritti.
- Art. 13 - Doveri degli iscritti.

CAPO III - DEL CONGRESSO NAZIONALE

- Art. 14 - Congresso Nazionale Ordinario.
- Art. 15 - Poteri del Congresso.
- Art. 16 - Convocazione del Congresso.
- Art. 17 - Congresso Straordinario.
- Art. 18 - Referendum.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

- Art. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Nazionale.
- Art. 20 - Il Segretario Nazionale.
- Art. 21 - La Segreteria.
- Art. 22 - Il Collegio Amministrativo Nazionale.
- Art. 23 - Direzione Nazionale.
- Art. 24 - Il Consiglio Nazionale.
- Art. 25 - Competenze del Consiglio Nazionale.
- Art. 26 - Rotazione degli incarichi e delle candidature.
- Art. 27 - Decadenza degli incarichi di partito.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

- Art. 28 - La Sezione.
- Art. 29 - Circoli.
- Art. 30 - Strutture di Federazione.
- Art. 31 - Competenze del Coordinamento di Federazione.
- Art. 32 - Disciplina dell'organizzazione.

CAPO VI - ORGANISMI DI CONTROLLO

- Art. 33 - Commissione Nazionale di Garanzia.
- Art. 34 - Commissione Federale di Garanzia.
- Art. 35 - Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 36 - Regolamenti.

CAPO I - DEL PARTITO

Art. 1 - Il Partito

Il "Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione" è la libera associazione di coloro che si propongono, attraverso l'azione politica, di affermare la sovranità del popolo sardo sul proprio territorio, e di condurre la Sardegna all'indipendenza.

Art. 2 - Federalismo.

Il "Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione" sostiene la libera unione federale o confederale in ambito europeo e mediterraneo di nazioni e popoli su basi di sovranità, solidarietà ed interesse reciproco.

Conseguentemente rivendica per il popolo sardo i necessari spazi di soggettività politica, comunitaria e internazionale.

Art. 3 - Valori Nazionali.

Il "Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione" afferma la soggettività della nazione sarda e il diritto del Popolo sardo alla libertà e alla felicità.

Riconosce nella lingua sarda, in tutte le sue varianti, l'espressione della coscienza nazionale del popolo sardo e pertanto opera per la sua diffusione, valorizzazione e uso ufficiale nella scuola e nelle istituzioni.

Tutela la pari dignità delle minoranze linguistiche presenti in Sardegna e sostiene il diritto al pieno sviluppo della loro identità.

Afferma il fondamentale diritto dei sardi residenti fuori dell'Isola di partecipare pienamente alla vita della Nazione.

Sostiene le lotte democratiche delle comunità nazionali che non godono dei pieni diritti di sovranità.

Art. 4 - Valori sociali

Il "Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione" esalta i valori della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza fra gli uomini e fra i popoli.

Si batte affinché tutti gli uomini e le donne godano di pari diritti, pari opportunità e abbiano gli stessi doveri.

Combatte ogni forma di razzismo e di sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Tutela la libertà religiosa, di manifestazione del pensiero, di parola, d'informazione, di comunicazione, di sindacato e di associazione.

Rifiuta il primato della guerra nella risoluzione delle controversie e adotta la non violenza come metodo di lotta politica.

Difende i diritti fondamentali di tutto il popolo sardo ed in particolare il diritto al lavoro ed il diritto alla libertà di impresa.

Valorizza e tutela il territorio della Sardegna, in un quadro di sviluppo economico e di partecipazione delle popolazioni.

Art. 5 - Segni del Partito.

La denominazione ufficiale completa è "Partidu Sardu- Partito Sardo d'Azione", in sigla P.S.d'Az.

La lingua ufficiale del P.S.d'Az. è la lingua sarda nelle sue varianti.

E' riconosciuto valore ufficiale anche agli atti di Partito nelle lingue comunemente usate in Sardegna.

La bandiera del Partito è un drappo bianco quadrato, bordato di nero, con campo crociato in rosso; nei quarti di campo reca le teste di quattro mori bendati rivolti a sinistra.

Le altre bandiere o simboli usati tradizionalmente costituiscono patrimonio inviolabile del partito.

Il simbolo ufficiale del partito riproduce la bandiera.

Il motto è "fortza paris".

L'inno del partito è: "Su patriottu sardu a sos feudatarios (Procurade 'e moderare)".

Il Partito Sardo d'Azione celebra l'anniversario della sua fondazione.

Il Partito celebra annualmente la festa della bandiera nazionale sarda.

CAPO II - DEGLI ISCRITTI

Art. 6 - Adesione.

Possono aderire al P.S.d'Az., conseguendo la qualifica di Sardista, tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Sardisti appartengono a due qualifiche differenti:

- a) Sardisti militanti;
- b) Sardisti sostenitori.

Art. 7 - Sardisti.

I Sardisti militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Partito. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto.

La qualifica di Sardista militante e di sostenitore è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito, Movimento Politico o gruppo assembleare ove sia costituibile il gruppo sardista.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica dell'iscritto.

I Sardisti sostenitori non posseggono diritto di voto e non sono eleggibili a cariche di Partito o

istituzionali per conto del Partito.

I Sardisti sostenitori che intendono acquisire la qualifica di Sardista militante, dopo un periodo di partecipazione attiva alla vita del Partito della durata di tre mesi, devono presentare domanda al Segretario della Sezione ove sono iscritti. La domanda dovrà essere esposta presso la sede della Sezione per venti giorni e successivamente trasmessa al Coordinamento di Federazione competente per territorio, corredata del parere del Consiglio Direttivo di Sezione.

Il Coordinamento distrettuale deve pronunciarsi in merito all'accettazione dei Sardisti sostenitori nella militanza attiva, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fa fede la data di ricevimento apposta sulla cartolina A.R., o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto recapito. Decorso tale termine, la domanda inevasa si intende accettata. Il Coordinamento di Federazione può accogliere richieste di acquisizione di qualifica di Sardista militante, con apposita delibera motivata anche in presenza di pareri negativi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione.

La candidatura alle cariche interne del Partito e alle elezioni in qualità di delegato dei Sardisti militanti, è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali, a partire dalla data di espressione favorevole del parere espresso dall'organo competente in merito alla domanda per l'acquisizione della qualifica di Sardista militante:

- sessanta giorni, per le cariche a livello di Sezione;
- sei mesi, per le cariche a livello Distrettuale;
- un anno, per le cariche a livello Nazionale.

I limiti temporali di cui sopra non realizzano i loro effetti qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità del presente Statuto. In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Nazionale potrà variare i limiti temporali più sopra indicati.

Non hanno diritto a partecipare ai congressi coloro che non siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e non siano in regola con il tesseramento.

I militanti e i simpatizzanti partecipano alle elezioni primarie per la designazione dei candidati ad ogni livello di competizione elettorale nei limiti e con le modalità previste dal regolamento apposito.

Art. 8 - Tesseramento.

L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale.

A ciascun associato verrà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Sardista militante o Sardista sostenitore.

Ogni Sardista militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Decorso il termine del 31 dicembre, i Sardisti non in regola con il versamento della quota non possono partecipare alla vita attiva del Partito, sino a quando non provvedono al versamento della quota stessa.

Il rinnovo dell'iscrizione ed il relativo versamento della quota associativa può essere effettuato a partire dal 1 di giugno di ogni anno ed ha valore per l'anno successivo.

Art. 9 - Decadenza degli associati.

La qualità di Sardista si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza a causa di morosità, protrattasi per un intero anno solare, di cui all'Art. 8 del presente Statuto;
- c) per espulsione, secondo le procedure del presente Statuto.

La sospensione della qualifica d'iscritto avviene automaticamente qualora egli sia sottoposto a provvedimento giudiziario limitativo della libertà personale per reati non politici. La sospensione può essere revocata dal Consiglio nazionale qualora sussista il ragionevole sospetto di motivazione persecutoria.

La Direzione nazionale può sospendere cautelativamente gli iscritti rinviati a giudizio, valutate le circostanze e la rilevanza dei fatti.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari.

Ogniqualevolta l'iscritto compia atti contrari alla linea del Partito o violazioni del presente Statuto o dei regolamenti o disattenda deliberati regolarmente adottati da organi del Partito è soggetto alle sanzioni disciplinari, irrogate dalla Commissione federale di garanzia o dalla Commissione

Nazionale di Garanzia secondo le norme del regolamento di disciplina.

Il procedimento disciplinare deve essere promosso a pena di decadenza entro un mese dalla violazione e la commissione di garanzia deve riunirsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di accusa.

L'adesione ad altre formazioni politiche o l'appoggio a liste contrapposte a quelle del Partito comporta l'esclusione di diritto dal Partito senza necessità di procedimento disciplinare. L'iscritto che contesti tale esclusione può comunque adire i competenti organi di garanzia affinché, ove i fatti non sussistano, dichiarino il suo diritto a permanere nel Partito.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare si ritenga che dalla partecipazione dell'incolpato all'attività del Partito possa derivare danno, gli organi sezionali, federali o nazionali ne possono chiedere la sospensione mediante istanza rivolta al Presidente del Partito, che decide entro sette giorni dal ricevimento, sentito l'interessato.

Instaurato il procedimento disciplinare la competente commissione di garanzia può con decisione sempre revocabile rimuovere la sospensione o irrogare, anche d'ufficio, la sospensione cautelare. La sospensione viene comunque meno con la decisione del procedimento disciplinare.

Art. 11 - Incompatibilità tra incarichi.

Le cariche di Presidente del Partito e vicepresidente del Partito, Segretario nazionale, componente della segreteria, segretario federale, componente delle Commissioni di garanzia nazionale e federali e di componente del Collegio dei revisori dei conti, sono incompatibili con qualunque altro incarico esecutivo di Partito.

Incarichi esecutivi in enti e strutture pubbliche di emanazione statale o regionale sono incompatibili con qualunque incarico esecutivo di partito dello stesso livello e non sono cumulabili.

Sono incompatibili le cariche in organismi esecutivi di partito con incarichi di governo in enti territoriali dello stesso livello, fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

Non possono assumere incarichi di Partito di alcun genere quanti a qualunque titolo percepiscano dal partito stesso emolumenti diversi dai rimborsi spese o dal mancato guadagno.

Al di là delle incompatibilità di legge non sono cumulabili le cariche elettive nei Consigli provinciali, nell'Assemblea elettiva sarda, nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo nonché con gli incarichi esecutivi nei comuni oltre i 15 mila abitanti.

Allorché si verifica una incompatibilità tra incarichi l'opzione da parte dell'interessato deve avvenire entro un mese dalla presa d'atto della sussistenza della medesima da parte del competente organismo del Partito.

L'incompatibilità non opera se per effetto dell'opzione il Partito perda le sue rappresentanze.

La sussistenza o la sopravvenienza di casi di incompatibilità può essere segnalata da qualunque iscritto.

Tali norme sono tassative ed inderogabili.

Art. 12 - Diritti degli iscritti.

Il Partito promuove e favorisce la più ampia e qualificata partecipazione di militanti e di simpatizzanti a tutti i livelli di rappresentanza dell'idea sardista.

Ogni iscritto ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero contribuendo all'elaborazione della linea politica del Partito.

Tutti gli atti del Partito sono conoscibili e consultabili dagli iscritti, salvo i limiti di legge.

L'iscritto cui sia stato negato il diritto di consultazione, nelle forme previste dal regolamento, può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

Gli iscritti hanno altresì diritto ad una tempestiva informazione sulle scelte e sulle principali decisioni adottate nelle diverse istanze di Partito con le motivazioni che le hanno determinate.

Il diritto di eleggere gli organismi dirigenti ai vari livelli, quello di essere eletto negli stessi o di essere delegato ai congressi a rappresentare il Partito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto e nei regolamenti..

I diritti degli iscritti devono essere esercitati personalmente.

Art. 13 - Doveri degli iscritti.

L'iscritto deve operare in maniera corrispondente alla ideologia sardista, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organismi di partito.

L'iscritto inoltre concorre al sostegno finanziario delle attività del Partito mediante la sottoscrizione annuale ordinaria e le altre forme previste dai regolamenti.

CAPO III - DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 14 - Congresso Nazionale Ordinario.

Il Congresso nazionale è l'istanza sovrana del Partito.

Il Congresso nazionale è formato:

- dal Presidente del Partito;
 - dai relatori designati per il dibattito;
 - dai delegati.
 - dai consiglieri nazionali e dai membri della segreteria uscenti
- Nel Congresso hanno diritto di voto i soli delegati.

Art. 15 - Poteri del Congresso.

Il Congresso nazionale:

- elegge il Presidente del Partito;
- elegge il Consiglio nazionale;
- valuta le compatibilità con altri partiti e movimenti al fine dell'instaurarsi di rapporti organici di tipo confederativo;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sulle linee politiche in base a documenti di cui i delegati devono essere portatori;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo giudizio dagli organi di partito;
- delibera sullo scioglimento del Partito.

Le deliberazioni vanno assunte a maggioranza dei votanti.

Le proposte di modifiche statutarie si intendono approvate se ottengono il consenso di almeno 3/5 dei votanti, ed entrano in vigore subito dopo la chiusura del Congresso.

L'instaurazione di rapporti organici di tipo confederativo è decisa con una maggioranza pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento del Partito o la sua confluenza in altra organizzazione, deve essere deciso con una maggioranza pari ai 4/5 degli aventi diritto al voto. Nel caso non venga raggiunta tale maggioranza possono essere eletti dal Congresso solo coloro che abbiano votato contro lo scioglimento.

Art. 16 - Convocazione del Congresso.

Il Congresso nazionale ordinario viene convocato dal Presidente del Partito ogni tre anni con comunicazione scritta a tutte le strutture organizzative e alle formazioni federate o aderenti al Partito almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

Il Congresso si svolge con le modalità stabilite dal regolamento.

Ogni Federazione ha diritto ad un numero di delegati proporzionale alla media dei voti riportati dalle liste o candidati del Partito nel territorio di competenza nelle ultime votazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, della Camera dei deputati, del Senato, della Assemblea legislativa sarda e delle Amministrazioni provinciali.

Il regolamento stabilisce le modalità di partecipazione al Congresso delle sezioni costituite al di fuori della Sardegna.

Art. 17 - Congresso Straordinario.

Ogni qual volta la situazione politica generale o quella interna al Partito lo renda necessario, su specifica richiesta del Consiglio nazionale, ovvero della maggioranza delle federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, è convocato il Congresso straordinario.

Il Congresso straordinario si svolge con le procedure stabilite per il Congresso ordinario, in quanto compatibili, ma con tempi di convocazione più brevi.

I poteri del Congresso straordinario sono limitati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Referendum.

Su richiesta del Consiglio Nazionale o della maggioranza delle Federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, gli iscritti sono convocati a referendum per decidere questioni di generale interesse politico o organizzativo secondo le norme di cui all'apposito regolamento.

Le decisioni assunte attraverso i referendum sono vincolanti per il Partito fino al successivo Congresso.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Consiglio nazionale è anche Presidente del Partito.

Egli è il primo garante del rispetto dell'ideologia sardista, della democraticità e coerenza dell'azione degli organismi e del rispetto dello Statuto da parte degli iscritti.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Congresso nazionale, su lista bloccata, indicante i due nominativi, a maggioranza dei votanti, ovvero dal Consiglio nazionale quando gli stessi siano cessati dall'incarico per dimissioni volontarie, impedimento fisico o altre cause.

L'elezione è valida se ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri nazionali.

Al Presidente del Consiglio nazionale competono la convocazione, la organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio e la convocazione del Congresso nazionale sia ordinario che straordinario e del referendum.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente del Consiglio nazionale.

Al Presidente del Partito, vengono temporaneamente attribuite le funzioni del Segretario Nazionale, per dimissioni, impedimento permanente o altri motivi che impediscano a quest'ultimo l'esercizio delle sue funzioni.

Per la nomina è richiesta l'iscrizione al Partito da almeno 10 anni.

Art. 20 - Il Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Partito di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli viene eletto dal Consiglio nazionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, entro un mese dalla data del Congresso

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Partito. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall'anticipata convocazione del Congresso Nazionale.

Esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale;

I candidati a Segretario Nazionale propongono al Consiglio Nazionale un proprio programma.

La maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale può in ogni tempo sfiduciare il Segretario mediante l'approvazione di una mozione contenente il nome del nuovo segretario.

Convoca e presiede la Segreteria Politica Nazionale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto.

Il Segretario nazionale esprime in ogni circostanza le linee politiche elaborate e decise dal Congresso, convoca e presiede la Segreteria ed la Direzione Nazionale, organizza le principali attività di Partito, avvalendosi della collaborazione delle strutture territoriali interessate.

Per dimissioni, impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale si riunirà entro trenta giorni dall'evento, per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

Per la nomina è richiesta l'iscrizione al Partito da almeno 5 anni consecutivi, fino alla data del Congresso.

Art. 21 - La Segreteria.

Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

a) Il Vice Segretario Vicario

b) il Responsabile Organizzativo Nazionale;

c) il Responsabile per il coordinamento delle Federazioni;

i quali costituiscono, con il Segretario Nazionale, la Segreteria Politica del Partito.

L'avvenuta nomina, o revoca, verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

La segreteria non può assumere, neanche in via d'urgenza, funzioni proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di partito.

Art. 22 - Il Collegio Amministrativo Nazionale.

La gestione amministrativa e contabile del Partito è affidata al Collegio Amministrativo Nazionale, costituito dai Segretari Amministrativi Federali di ogni Federazione e da un membro, con la carica di Segretario Amministrativo Nazionale, al quale compete la responsabilità amministrativa e

contabile del Partito, che funge da Presidente ed è eletto dal Consiglio Nazionale. Il Collegio Amministrativo Nazionale gestisce i flussi finanziari del Partito nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa. Il Segretario Amministrativo Nazionale può in ogni momento essere revocato dal Consiglio Nazionale. Il Collegio Amministrativo Nazionale si riunisce nei tempi e secondo le modalità stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Nazionale. Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Nazionale sono: l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Partito, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici la cui riscossione spetta al Segretario Nazionale; la gestione della contabilità del Partito, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge; Il Segretario Amministrativo Nazionale rilascerà apposita delega ai Segretari Amministrativi Federali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Partito, contratti di locazione immobiliare, contratti di locazione finanziaria, di lavoro, d'opera, di somministrazione, di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Il Consiglio Nazionale potrà conferire al Segretario Amministrativo Nazionale altre specifiche attribuzioni. Il Segretario Amministrativo, sentito il Collegio Amministrativo Nazionale, predisponde: il bilancio consuntivo, l'inventario e quant'altro inerente per legge. il bilancio preventivo. L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Nazionale, entro i quindici giorni successivi. Il Consiglio Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Nazionale alla sua pubblicazione a termini di legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo verrà approvato unitamente al bilancio consuntivo. Nel corso dell'anno, il Consiglio Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo. Almeno tre membri del Collegio Amministrativo Nazionale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Partito. Qualora l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio Nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovrà emanare un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

Le federazioni e le sezioni hanno completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

Art. 23 - Direzione Nazionale.

La Direzione nazionale è l'organo esecutivo dei deliberati del Congresso e del Consiglio nazionale mentre non può deliberare su materie di esclusiva competenza dello stesso Consiglio Nazionale. La Direzione nazionale viene eletta dal Consiglio nazionale sulla base di liste contenenti 8 candidati ed almeno 20 sottoscrittori.

La votazione avviene a scrutinio segreto, senza indicazione di preferenze, col sistema proporzionale puro. I candidati sono eletti secondo l'ordine di collocazione nella lista.

Di tutte le riunioni della Direzione nazionale deve essere redatto verbale scritto, riportante data e luogo della riunione, elenco dei presenti, delibere adottate e sunto della discussione emesse a disposizione per la consultazione da parte dei Sardisti Militanti presso la sede del Partito.

Se un componente della Direzione lo richiede, le sue dichiarazioni sono inserite nel verbale in modo completo e sottoscritte dallo stesso.

Della Direzione nazionale fanno parte:

- il Presidente del Partito;
- il Segretario nazionale;

- il Vice Segretario Vicario;
- il Responsabile Organizzativo Nazionale;
- il Responsabile per il coordinamento delle Federazioni;
- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- gli otto componenti eletti in Consiglio Nazionale.

Possono partecipare senza diritto di voto:

- i Segretari delle Federazioni;
- il capogruppo nel Consiglio Regionale e gli eletti nel Parlamento Italiano ed Europeo.

Le decisioni della Direzione, per essere valide, devono ottenere il consenso della maggioranza semplice.

Art. 24 - Il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio nazionale è l'organo di elaborazione e definizione delle linee politiche generali e settoriali del Partito nel triennio tra i due Congressi e nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso

Viene eletto dal Congresso nazionale con le modalità indicate dal regolamento congressuale.

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente del Partito che lo convoca e lo presiede;
- dal Vice Presidente;
- dall'Ufficio di presidenza, composto da almeno 3 consiglieri nazionali eletti dal Consiglio stesso;
- dal Segretario Nazionale;
- dal Segretario Amministrativo Nazionale;
- dal Vicepresidente del Partito;
- da 71 componenti eletti dal Congresso nazionale;
- dagli ex presidenti ed ex segretari del Partito, dai componenti in carica delle Assemblee legislative sarda, italiane ed europea, dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
- da 7 componenti nominati dal Consiglio nazionale tra personalità di riconosciuto prestigio, anche non tesserati.

Il Consiglio Nazionale viene convocato su iniziativa del Presidente, su richiesta del Segretario nazionale o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli Nazionali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Partito, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Nazionale.

Le norme di funzionamento del Consiglio Nazionale sono stabilite nell'apposito regolamento che dovrà prevedere un ufficio di Presidenza di almeno tre membri.

Art. 25 - Competenze del Consiglio Nazionale.

E' di competenza del Consiglio Nazionale:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Partito;
- b) deliberare su tutte le questioni rilevanti e di interesse generale del Partito;
- c) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;
- d) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti;
- e) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
- f) verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte delle Federazioni Distrettuali;
- g) vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni.

Al Consiglio Nazionale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito. Con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Partito.

In caso di vacanza della carica di Presidente del Partito, spetta al Consiglio Nazionale la nomina di un nuovo Presidente, che rimarrà in carica sino al successivo Congresso. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale comportano la

convocazione automatica entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le Assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio Nazionale vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Presidente del Partito. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Nazionale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 26 - Rotazione degli incarichi e delle candidature.

Le candidature sono possibili senza limitazioni. Le liste, in ogni ambito, verranno definite e approvate secondo norme e regolamenti all'uopo predisposti.

Art. 27 - Decadenza degli incarichi di partito.

La decadenza dalle cariche di Partito avviene:

- per dimissioni;
- per provvedimenti disciplinari comportanti inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche;
- per non aver partecipato per 3 volte consecutive a riunioni dell'organo collegiale senza gravi e giustificati motivi.

L'assenza è comunque ingiustificata se non viene giustificata entro la seduta successiva.

In caso di decadenza da organi collegiali, il decaduto è surrogato dal primo dei non eletti nella stessa lista.

CAPO V - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 28 - La Sezione.

La sezione è l'unità di base dell'organizzazione.

Possono costituire una sezione almeno 10 iscritti nei centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, almeno 30 iscritti nei centri con popolazione superiore ai 15 mila.

La maggioranza degli iscritti della sezione deve risiedere nel territorio di competenza.

Compito della sezione è quello di elaborare, con altre sezioni eventualmente presenti nel comune, l'organizzazione nella comunità delle iniziative sociali e culturali per l'attuazione della linea politica del Partito, oltre a definire le liste elettorali comunali.

La Sezione concorre alla definizione della politica generale del Partito.

La costituzione della sezione è comunicata alla struttura federale competente per territorio che decide entro 15 giorni.

In caso di diniego, la costituenda sezione ha diritto di fare appello alla Direzione nazionale che, sentite le parti, decide.

Le sezioni presenti in un comune creano un coordinamento che delibera nelle materie di comune competenza, secondo il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Il Coordinamento Comunale elegge al suo interno il Segretario cittadino.

Art. 29 - Circoli.

Iscritti, anche unitamente a non iscritti, possono dar vita a circoli sardisti o movimenti sardisti sulla base di comunanza di interessi culturali, di lavoro e sociali.

Gli iscritti esercitano i loro diritti di militanti presso la sezione di residenza, o quell'altra da essi prescelta.

Art. 30 - Strutture di Federazione.

Le sezioni, costituite in ciascuna provincia, costituiscono la Federazione Provinciale.

Le attività della Federazione vengono organizzate e gestite da un Coordinamento eletto dal Congresso di Federazione.

Il Coordinamento della Federazione elegge al proprio interno il Segretario della Federazione e il Segretario Amministrativo Federale.

Il Segretario di Federazione, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

- a) Il Vice Segretario Vicario
- b) il Responsabile Organizzativo Federale;
- c) il Responsabile per il coordinamento delle Sezioni provinciali;

i quali costituiscono, con il Segretario Federale, la Segreteria Politica della Federazione.

Il Coordinamento di Federazione viene eletto dal Congresso della Federazione che si terrà ogni 3 anni secondo le modalità disciplinate con regolamento dal Consiglio nazionale.

Fino a quando non saranno istituite le nuove Province regionali resterà in vigore l'attuale organizzazione in Distretti.

Art. 31 - Competenze del Coordinamento di Federazione.

Il Coordinamento di Federazione elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Partito ed è competente:

- dell'organizzazione dell'attività nel territorio sulla base di propri programmi e delle linee politiche del Partito;
- della diffusione dell'informazione relativa alle attività di Partito ad ogni livello;
- della designazione di propri candidati in occasione di competizioni elettorali;
- della proposta di candidati a ricoprire incarichi negli organismi amministrativi di propria competenza territoriale.

Per un efficace azione nel territorio il Coordinamento di federazione dovrà dotarsi di una sede idonea ad ospitare le attività di Partito e di mezzi atti a garantire la tempestiva circolazione delle informazioni tra le strutture di base.

Art. 32 - Disciplina dell'organizzazione.

In casi di particolare gravità o di palese malfunzionamento gli organismi di base possono essere sciolti dal Coordinamento Nazionale ovvero può essere nominato dalla Federazione un Commissario il cui mandato non può essere superiore ai 6 mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori 3 mesi.

Il provvedimento di scioglimento e la proroga di commissariamento sono motivatamente deliberati. Contro lo scioglimento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia. Contro il commissariamento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione federale di garanzia.

Entro il periodo stabilito per la sua gestione, il Commissario deve assolvere ai compiti previsti dal mandato dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

In caso di comprovata inattività, il Coordinamento nazionale propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali, nei limiti e per i tempi su indicati.

Contro il commissariamento della struttura federale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.

CAPO VI - ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 33 - Commissione Nazionale di Garanzia.

La Commissione nazionale di garanzia viene eletta dal Consiglio nazionale con voto singolo sui candidati.

I componenti devono essere scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi.

Essa è composta di 9 membri.

L'incarico di componente della Commissione nazionale di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.

La Commissione nazionale di garanzia è presieduta e coordinata dal Presidente del Partito.

La Commissione elegge nel suo interno un Vice Presidente che assume la piena responsabilità per il funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione nazionale di garanzia ha competenza sulle questioni disciplinari e per le altre materie previste nel presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa federazione degli incolpati.

Le decisioni adottate dalla Commissione nazionale di garanzia sono inappellabili ed hanno effetto immediato

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Consiglio Nazionale e degli altri organi nazionali ed i procedimenti connessi.

La Commissione Nazionale è organo di appello contro le decisioni delle commissioni federali.

Art. 34 - Commissione Federale di Garanzia.

Le Commissioni federali di garanzia hanno funzioni analoghe a quelle della Commissione nazionale, limitatamente al territorio delle federazioni ed ai provvedimenti disciplinari la cui competenza non appartenga alla Commissione Nazionale.

Le Commissioni federali di garanzia sono composte da 7 membri che eleggono, al loro interno, un

Presidente.

Per le deliberazioni e la validità delle riunioni delle Commissioni federali di garanzia valgono le stesse norme previste dall'articolo precedente.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa sezione degli incolpati.

Art. 35 - Collegio dei Revisori dei conti.

Viene nominato dal Consiglio nazionale il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, aventi i titoli previsti dalle norme di legge, anche non iscritti al Partito.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 36 - Regolamenti.

La vita del Partito nei suoi aspetti fondamentali è regolata, oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio nazionale a maggioranza dei componenti.

Sono obbligatori i regolamenti nelle seguenti materie:

- iscrizioni
- funzionamento degli organi deliberativi ed esecutivi;
- patrimonio, finanza e contabilità;
- congressi;
- disciplina;
- designazione dei candidati alle elezioni e a cariche pubbliche;
- referendum.

Sono altresì adottati regolamenti in materia di organizzazione delle federazioni, delle sezioni e dei loro organismi di coordinamento.

Le Federazioni e le sezioni adattano tali regolamenti alle loro esigenze, trasmettendoli alla Direzione Nazionale per la ratifica.

In caso di dubbi interpretativi la Commissione Nazionale di Garanzia farà riferimento:

- all'interpretazione logica e letterale delle norme;
- all'interpretazione delle norme statutarie la più aperta e compatibile con l'ideologia sardista;
- all'applicazione di procedimenti strettamente analogici;
- al diritto consuetudinario del popolo sardo.

I regolamenti di attuazione devono essere approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.